

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti (1021)	5
PRESIDENTE	5, 7, 11
BASSETTI	10
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	9
CARUSO ANTONIO	7
COLONNA	10
LABRIOLA	9, 11
VERNOLA, <i>Relatore</i>	5, 9, 11

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti (1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la semplificazione dei controlli e del procedimento per le pensioni civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti ».

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgere la relazione.

VERNOLA, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame per la verità rinvia a tempi successivi la riforma organica sia delle strutture sia delle procedure, in senso globale, della Corte dei conti, e direi anche delle sue funzioni e competenze. Esso, però, rappresenta pur sempre un passo avanti almeno verso una parziale soluzione dei problemi, con particolare riferimento a due punti, quello del controllo e quello del giudizio in materia di pensioni, tendendo per

La seduta comincia alle 9,30.

NESPOLO CARLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

entrambi ad un acceleramento delle procedure.

Per quanto riguarda il primo aspetto del provvedimento, relativo — come ho detto — ai controlli, l'articolo 1 tende ad introdurre il controllo successivo da parte della Corte dei conti stabilendo un termine di 30 giorni, scaduto il quale, a meno che non siano intervenuti rilievi da parte della Corte stessa, l'atto sottoposto a controllo acquista efficacia, ed è assoggettato al controllo successivo. È chiaro che con questa procedura non si è inteso introdurre la figura del visto « tacito », ma, più semplicemente, consentire il controllo successivo da parte della Corte dei conti.

Ovviamente per alcuni atti può essere essenziale mantenere il controllo nella fase preventiva e, pertanto, al secondo comma dell'articolo 1 si prevede la possibilità, per l'autorità che ha emanato l'atto, di richiedere che esso sia sottoposto a controllo in via preventiva.

Con il terzo comma si prevede la possibilità, per i titoli di spesa con importo non superiore ai 5 milioni, del solo controllo preventivo della ragioneria, al fine di evitare il doppio controllo che, in effetti, si traduce in un notevole rallentamento dell'azione amministrativa.

Il quarto comma prevede che gli atti che dispongono l'assunzione di impegno devono essere trasmessi alla Corte dei conti entro trenta giorni, mentre il quinto comma stabilisce che i decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari sono immediatamente efficaci.

Considerando questo primo articolo del disegno di legge, desidero innanzi tutto manifestare qualche perplessità per quanto riguarda il secondo comma, che rischia di vanificare il primo. Poiché con la scadenza del termine di trenta giorni sostanzialmente l'atto acquista solo efficacia, mentre manca quel visto di controllo da parte della Corte dei conti che, se non rende definitivamente legittimo l'atto, perlomeno fa diminuire i rischi — anche in ordine ad eventuali responsabilità personali — dell'autorità che l'atto ha emanato, c'è il pericolo che il secondo comma possa diventare una regola, instaurando un sistema basato sulla richiesta di sottoposizione dell'atto a controllo preventivo, onde evitare l'aggravamento dei rischi e delle responsabilità innanzi evidenziate. Se così fosse, apparirebbe di dubbia utilità lo stesso provvedimento di legge che, al contrario, tende ad accelerare i tempi del con-

trollo da parte della Corte dei conti, trasformandolo, in talune ipotesi, da preventivo a successivo.

Per quanto riguarda la seconda parte del disegno di legge, considerando che oggi gli organi che intervengono nel giudizio, specie nella fase istruttoria, sono molteplici, c'è da dire che essa tende a modificare la procedura facendo scomparire la figura del procuratore generale ed adottando altri accorgimenti, al fine di eliminare gli arretrati che si sono andati accumulando presso la Corte dei conti.

Inoltre le amministrazioni sono abilitate a farsi rappresentare in giudizio da un funzionario con qualifica dirigenziale, per poter alleggerire il carico della difesa dell'amministrazione statale gravante sugli organi preposti a questo scopo, e viene stabilita altresì la parificazione della figura del segretario a quella del cancelliere nei giudizi ordinari.

Lo scopo principale del disegno di legge è quello di facilitare il lavoro nel corso della fase istruttoria del giudizio stesso, rendendolo ancora più celere. A questo proposito vorrei far osservare ai colleghi che sarebbe opportuno cogliere l'occasione per portare ancora più avanti il processo di snellimento delle procedure.

Il disegno di legge, infatti, a mio giudizio, presenta delle lacune che vanno colmate: a titolo d'esempio, vorrei far notare che l'articolo 7, dopo aver fatto riferimento all'udienza pubblica di discussione, stabilisce, al secondo comma, che: « Terminata la discussione, il collegio decide in camera di consiglio; »; non viene stabilito, però, che la sentenza deve essere resa in pubblico immediatamente, come si potrebbe ipotizzare alla stregua di quanto avviene nel processo penale e nei processi di lavoro.

Non essendo stati fissati dei termini per il deposito della sentenza, il collegio potrebbe decidere in ritardo rispetto alla fine della discussione, per cui si riprodurrebbero, sostanzialmente, gli inconvenienti che stiamo cercando di eliminare.

Il disegno di legge, pertanto, pur cogliendo due aspetti fondamentali del problema, li corregge soltanto parzialmente: credo però che, con il consenso del Governo, questi potrebbero meglio essere approfonditi.

È per questo motivo che, a conclusione della mia relazione, ritengo necessario raccomandare il disegno di legge in discussione con le risultanze del Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge

nn. 656 e 855, d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Colonna e Labriola. Nel frattempo potrebbero essere approfonditi i problemi posti dal presente disegno di legge ed ai quali ho fatto cenno nella relazione, rinviando ad una fase successiva la decisione in merito al mantenimento del provvedimento in sede legislativa ovvero alla presentazione di richiesta di rimessione all'Assemblea, al fine di raggiungere l'obiettivo di trasferire il disegno di legge in sede referente, onde consentire un'unica trattazione formale presso il predetto Comitato.

Ritengo, pertanto, che, in attesa della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, i gruppi politici possano approfondire i problemi implicati dal disegno di legge, offrendo un valido contributo all'affinamento delle norme in esso contenute al fine di accentuare gli obiettivi della prima e della seconda parte dello stesso, cioè di consentire una maggiore celerità d'azione sia nella fase di controllo, sia in quella dei giudizi relativi alle pensioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARUSO ANTONIO. Il gruppo comunista esprime un giudizio favorevole ed il suo consenso su quella parte del disegno di legge che riguarda l'unificazione delle norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni e che tende alla semplificazione di alcune procedure che, allo stato attuale delle cose, rischiano di creare dei grossi problemi nel paese.

Infatti, se non vado errato, pendono dinanzi alla Corte circa 250 mila ricorsi. Da alcune stime fatte dagli « addetti ai lavori » risulterebbe che vengono smaltiti circa due-mila procedimenti ogni anno, mentre verrebbero inoltrati, sempre annualmente, circa cinquemila ricorsi: per poterli esaminare tutti occorrerebbero, perciò, circa 110 anni, nel corso dei quali certamente sarebbero morti tutti i ricorrenti!

Si potrebbe, pertanto, arrivare a dire che dando le pensioni a chi le chiede lo Stato risparmia, poiché l'apparato preposto alla gestione di questo settore ha dei costi superiori a quelli di erogazione delle pensioni stesse.

Il gruppo comunista è favorevole a tutte le semplificazioni procedurali possibili in questo settore; e vorrei anticipare che si farà portatore di una serie di modifiche e di suggerimenti per realizzare un ulteriore

snellimento delle procedure, migliorando così il testo attuale del disegno di legge che, pur rimuovendo alcuni ostacoli, mantiene talune formalizzazioni del processo forse inutili.

Merito sicuro del disegno di legge è quello di aver eliminato la partecipazione del procuratore generale in sede istruttoria conclusionale; tale organizzazione del lavoro, infatti, essendo limitato il numero dei magistrati, consentiva l'esperimento di un numero altrettanto limitato di processi.

Il disegno di legge in discussione affida tale compito al giudice istruttore; sarebbe, però, opportuno fissare anche in questo caso dei termini ordinatori che costituiscono, quanto meno, un preciso punto di riferimento.

Qualche rilievo critico, invece, va mosso al capo primo del disegno di legge, che si riferisce alla semplificazione dei controlli della Corte dei conti. È mantenuta, infatti, la distinzione tra controllo e giurisdizione che è stata oggetto di un nostro dibattito in occasione dell'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976 e della connessa discussione delle proposte di legge Colonna e Labriola.

Il gruppo comunista ritiene che sia in un certo senso incongruo voler modificare il meccanismo con il quale vengono fatti i controlli senza aver modificato l'amministrazione attiva. Se quest'ultima agisce in base al criterio della regolamentazione del singolo ricorso, voler modificare il procedimento dei controlli diventa una fuga in avanti e l'unico risultato sarebbe quello di squilibrare il rapporto tra attività dell'amministrazione e controllo.

Inoltre sento il dovere di dire che i criteri adottati per la formulazione del testo del disegno di legge sono piuttosto semplicistici, in quanto l'attività di controllo della Corte dei conti, in pratica, non esiste, tanto da far dire ad alcuni studiosi che quest'ultima sia un istituto inutile. Ciò sarebbe dovuto al fatto che ci sono troppe cose da controllare e che, quindi, sarebbe necessario operare attraverso una specie di controllo eventuale.

L'amministrazione manda gli atti alla Corte dei conti, che ha la possibilità di fare delle osservazioni entro trenta giorni, ma, di fatto, è la stessa Corte che sceglie gli atti da controllare, mentre il dettato costituzionale impone l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.

Non è comunque questa l'osservazione che intendiamo fare, perché ci rendiamo conto che il problema esiste, in quanto la massa degli atti prodotti dall'amministrazione dello Stato è tale che rischia di vanificare i controlli stessi. Il sistema proposto è quello che sostanzialmente è in atto presso gli enti locali già da molti anni. Si manda, cioè, agli organi di controllo la deliberazione del consiglio comunale, provinciale, regionale e, se entrò un certo termine non si ha la restituzione degli atti o l'annullamento, gli stessi diventano esecutivi; con la differenza che alcuni atti degli enti locali sono sottoposti al controllo, per cui non diventano esecutivi se non vengono regolarmente approvati. In questo caso, invece, si liberalizza tutto e questo punto sarebbe opportuno approfondirlo.

Inoltre bisogna considerare che l'esigenza del controllo viene scaricata spesso su atti di scarso significato, per cui occorrerebbe fare un'elencazione degli atti che, invece, debbono essere controllati.

Tutto questo sembra un po' incongruo e la ragione sta nel fatto che si vogliono modificare i controlli senza avere modificato l'attività dell'ente di controllo. La crisi del controllo della Corte dei conti (che è un controllo di legittimità) è data dal fatto che per il controllo stesso è necessario l'atto, mentre le maggiori disfunzioni nell'amministrazione si hanno quando questa non agisce. Quando ci sono queste omissioni chi effettua il controllo? Questa è la vera crisi del controllo di legittimità, che viene fatto sugli atti e non sull'attività dell'amministrazione.

Il controllo della Corte dei conti è monocratico, in quanto il consigliere che fa capo alla sezione di controllo ha alle dipendenze referendari e primi referendari che vengono pagati come magistrati ma che non hanno autonomia: costoro, infatti, rimettono il risultato della loro attività al consigliere, il quale può disattendere le loro decisioni, senza possibilità di andare ad un organo collegiale.

Già in altre occasioni ho accennato al problema del controllo della Corte dei conti; «controllare» i controllori significa impossessarsi del controllo e ciò viene fatto attraverso il sistema degli incarichi. Alla Corte dei conti è diventato un costume avere un incarico conferito dall'esecutivo; ma allora, la norma costituzionale che sancisce l'indipendenza dei magistrati viene disattesa, poi-

ché attraverso l'incarico è l'esecutivo che ha in pugno il controllo.

In questo senso si muove la nostra critica alla prima parte del disegno di legge, che ignora le più recenti acquisizioni di ordine dottrinario e politico e, soprattutto, l'esigenza di democratizzazione all'interno della Corte.

Ho avuto occasione di svolgere un'interpellanza che denunciava la pesante situazione determinata dagli incarichi (173 magistrati hanno incarichi presso collegi sindacali, 72 hanno incarichi universitari, 83 hanno incarichi presso le sezioni ordinarie delle pensioni di guerra e 108 hanno incarichi di consulenza presso gabinetti di ministri). Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Evangelisti, ha risposto che il Governo era favorevole a restituire alle loro funzioni i magistrati in questione. Ma a questo punto si pone la domanda: è la Corte che fa il controllo o è il Governo che controlla la Corte?

A me sembra quindi che si debbano porre le premesse per un controllo serio, rifacendosi, soprattutto, all'indipendenza dei magistrati. Preannunciamo, pertanto, che proporremo emendamenti precisi per quanto riguarda il problema degli incarichi, poiché l'attuale situazione non può essere ulteriormente tollerata.

Egual attenzione è necessario porre sul problema dei legami con la procura generale, che rappresenta l'erario nell'azione di responsabilità per i danni prodotti dall'amministrazione. Tale azione dovrebbe essere esercitata nei confronti dei soggetti che agiscono, il che, in concreto, non si verifica. E questo nonostante l'impossibilità di ritenere l'attività dell'amministrazione perfetta, il che sarebbe, anche fisiologicamente, inammissibile.

Perché tutto ciò? Perché la procura generale è strutturata fondamentalmente in senso gerarchico; il procuratore è *dominus* di questo settore, cioè non risponde a nessuno dei suoi atti. Il procuratore generale che promuove un'azione di responsabilità è lo stesso che archivia senza controllo da parte di nessuno. Mentre nel processo penale abbiamo il pubblico ministero che promuove l'azione penale, ma le decisioni definitive sono rimesse al giudice istruttore, proprio per realizzare quel dovuto «garantismo» e tutelare i cittadini e l'ordinamento, nell'ambito della procura generale, invece, tutto questo non avviene e il procuratore può ad un certo momento non pro-

muovere l'azione di responsabilità contabile e contemporaneamente decidere di archiviare.

Dobbiamo allora porre dei rimedi a questa situazione, anche perché si sostiene, correttamente, che l'azione di controllo è l'altra faccia della giurisdizione: Come potrebbero emergere le responsabilità se non attraverso i controlli? I due problemi sono legati e fra loro ci dev'essere un certo grado di permeabilità e di osmosi. Ma dobbiamo strutturare quest'azione di responsabilità in modo tale che il procuratore generale non sia più il *dominus* della situazione, senza nessun altro giudice che controlli la sua attività.

Con l'articolo 32 della legge n. 70 del 1975 si è stabilito che i magistrati della Corte dei conti non possono far parte dei consigli d'amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici indicati dalla legge stessa. Si è anche stabilito che le indennità dei membri dei consigli d'amministrazione di questi enti devono essere fissate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*. Tutto questo non è avvenuto. È vero che esistono precise responsabilità dal punto di vista contabile e patrimoniale, ma il procuratore generale della Corte dei conti che le dovrebbe attivare, essendo o essendo stato membro di uno di quegli enti, se ne guarda bene.

Ho voluto mettere in evidenza anche questo problema delle incompatibilità dei magistrati della Corte dei conti perché ritengo che dobbiamo restituirli alle loro funzioni.

Sono questi i motivi che ci fanno ritenere che la prima parte del disegno di legge oggi in discussione sia al di sotto delle esigenze e delle acquisizioni politiche e culturali maturate all'interno dell'istituto. A questo proposito ci riserviamo di presentare degli emendamenti che, senza sconvolgere l'intero provvedimento, in certa misura però lo integrino, rendendo possibile il controllo che dovrà essere organizzato in termini nuovi. Ritengo che ciò sarà possibile fare compiutamente quando avremo ben definito il modo di procedere dell'amministrazione e, in relazione a ciò, sarà possibile strutturare un tipo di controllo efficiente, penetrante e significativo.

Ma ci sarebbero altre cose da definire, come, ad esempio, il modo in cui vengono effettuati i controlli sui bilanci e sull'atti-

vità di gestione degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Mentre per gli enti locali è previsto un modello di bilancio sostanzialmente identico, per altri enti non è stabilito né che devono avere un bilancio preventivo, né il modo come tale bilancio deve essere strutturato. E vengono in tal maniera a mancare i presupposti di questo controllo di gestione così come previsto dall'articolo 100 della Costituzione.

Sono, tutti questi, problemi che esamineremo meglio nel prosieguo della discussione. Devono comunque trovare una soluzione, se vogliamo adeguare il nostro ordinamento alla Costituzione e, quindi, stabilire un controllo che abbia un qualche significato.

LABRIOLA. Vorrei sapere se il Governo è favorevole allo stralcio della materia dei controlli per unificarla nella discussione con quella delle proposte nn. 656 e 855, assegnate in sede referente ed attualmente all'esame di un Comitato ristretto. Naturalmente, in questo caso, la seconda parte del provvedimento resterebbe in sede legislativa e la Commissione potrebbe continuare a discuterla per approvarla sollecitamente.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dovendo esprimere una mia preferenza, se l'esigenza dell'onorevole Labriola, di procedere contestualmente all'esame della parte del provvedimento relativo ai controlli e delle proposte che stiamo esaminando in sede referente, può essere soddisfatta in un modo diverso da quello da lui suggerito, desidererei che si mantenesse l'unità del disegno di legge.

LABRIOLA. Potrebbe allora essere richiesta la rimessione del provvedimento all'Assemblea, con conseguente trasferimento della discussione del disegno di legge in sede referente.

VERNOLA, *Relatore*. Per la parte riguardante i giudizi in materia di pensioni l'onorevole Antonio Caruso ha sostanzialmente concordato sull'opportunità di studiare i mezzi per accentuare il processo di snellimento delle procedure.

Per quanto riguarda invece la prima parte, sono un po' perplesso sulla interpretazione che egli dà del controllo preventivo. La discrezionalità della Corte consiste solo nel decidere se effettuare il controllo in via

preventiva o successiva; ma il controllo rimane obbligatorio.

Egli, invece, ha addotto tutta una serie di argomenti, che fanno capo all'esigenza di giungere ad una riforma globale delle funzioni della Corte dei conti.

Condivido molte delle cose dette dal collega Caruso: il discorso relativo agli incarichi dei magistrati, per esempio, ed anche quello della revisione degli atti da sottoporre a controllo. Tuttavia, se è opportuno introdurre diverse forme di controllo per alleggerire il carico di lavoro della Corte dei conti, non so se ciò possa essere fatto — e chiederei di conoscere, in proposito, l'opinione del Governo — attraverso emendamenti aggiuntivi al testo del disegno di legge. Se infatti il Governo avesse intenzione di presentare a breve scadenza un suo disegno di legge per ristrutturare tutta la materia, sarebbe allora opportuno mantenere scissi i due argomenti.

Anche se non molti colleghi sono per ora intervenuti, credo di aver percepito una certa adesione all'esigenza prospettata di racciardare il disegno di legge in discussione con le proposte di legge per le quali è stato costituito apposito Comitato ristretto; si potrà inoltre valutare, in prosieguo, l'opportunità d'inserire o meno emendamenti aggiuntivi al disegno di legge che tocchino almeno una parte degli aspetti affrontati dal deputato Caruso.

Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea, al fine di consentirne il trasferimento in sede referente, avevo suggerito di non avanzarla oggi, in quanto ritengo più opportuno formularla quando il Comitato ristretto, nominato per l'esame delle citate proposte nn. 655 e 855, avrà definito un suo orientamento.

BASSETTI. Non intendo qui discutere la validità degli argomenti interni alla logica dell'organizzazione dell'istituto, argomenti che hanno portato a riscontrare il nesso esistente tra una modifica funzionale e la dimensione essenziale dell'istituto stesso, però vorrei raccomandare, ai fini della scelta procedurale, un esame della situazione dall'altro punto di vista, da quello cioè, dei 250 mila ricorsi che aumentano, anziché diminuire.

Considerata la situazione, è chiaro che dobbiamo partire dall'esigenza di attuare uno snellimento — e di attuarlo rapidamente — degli arretrati di pratiche; una

volta risolto questo problema urgente, allora potremo dedicarci alla riforma dell'organo. Mi sembra questa la strada migliore. Temo, infatti, che, abbinando la questione delle pensioni a quella della riforma della Corte dei conti, il risultato che ne ricaveremmo sarebbe quello di un ulteriore aumento delle pratiche inevase.

Propongo, pertanto, di mantenere in sede legislativa la materia che necessita di una più urgente soluzione.

Mi associo, pertanto, alla sostanza della proposta Labriola, di cercare cioè, di delimitare la materia da trattare in sede legislativa, rinviando quanto in quella sede non potrebbe essere trattato a quando si discuterà sulla riforma della Corte dei conti.

COLONNA. Confermo il giudizio positivo espresso dal deputato Caruso su questo provvedimento, mirante a snellire la procedura sia dei controlli preventivi sia dei giudizi di competenza della Corte dei conti in materia di pensioni.

Pertanto, partendo da questa adesione di massima, dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere con la massima rapidità lo scopo che il disegno di legge si prefigge e, indubbiamente, i lavori della Commissione risulteranno agevolati dal mantenimento in sede legislativa di tutto il provvedimento o, almeno, di una sua parte.

Come ha detto l'onorevole Antonio Caruso, non possiamo certamente noi procedere in questa sede alla riforma della Corte dei conti. Riteniamo che la nostra attenzione debba concentrarsi esclusivamente sui punti affrontati dal disegno di legge in discussione, il che non toglie che venga operato un ulteriore approfondimento della materia trattata e, particolarmente, sia verificato il meccanismo previsto per il controllo preventivo.

Quanto detto conforta l'ipotesi del mantenimento dell'unità del disegno di legge, che mira a sollevare la Corte dei conti da una serie di lavori inutili. Secondo noi, la decisione di dividere il provvedimento, mantenendo la sede legislativa per una parte e la referente per l'altra, sarebbe affrettata. Si potrebbe, invece, accogliere la proposta del relatore, con l'assenso del Governo, di mantenere l'unicità del provvedimento verificando, in sede di Comitato ristretto, i margini di consenso esistenti e la possibilità di integrare il testo con altre norme che snelliscano ulteriormente le pro-

cedure. Tanto per fare un esempio, si potrebbe prevedere una norma che impedisca di ricorrere, per le pensioni, all'infinito.

Fermo restando che un quinto dei componenti la Commissione ha sempre la facoltà di chiedere la rimessione all'Assemblea, ritengo sarebbe opportuno raggiungere un accordo, in modo da definire con chiarezza un aspetto almeno del problema che stiamo affrontando, che sostanzialmente è quello della riforma della Corte dei conti. Anche se si tratta di una soluzione parziale, il disegno di legge introduce delle modifiche notevoli, che ci permettono di evitare enormi ritardi e di non perdere ulteriore tempo.

VERNOLA, *Relatore*. La mia proposta mirava, per il momento, al mantenimento della sede legislativa ed alla valutazione, in sede di Comitato ristretto, già nominato in precedenza per l'esame delle proposte di legge nn. 656 e 855, delle questioni oggi sollevate. Ciò per evitare di chiedere fin d'ora la rimessione del disegno di legge all'Assemblea; successivamente, qualora ci rendessimo conto di non poter procedere su questa strada, saremmo costretti a richiedere il passaggio del provvedimento in sede referente.

LABRIOLA. Il gruppo socialista insiste nel dire che è inopportuno affrontare il capo primo del disegno di legge in sede legislativa, perché ciò potrebbe creare un precedente abbastanza irrazionale per i lavori della Commissione.

Inoltre il capo primo affronta la questione dei controlli con l'intento di procedere soltanto ad alcune semplificazioni, ma, in realtà, pone in discussione tutti i modi in cui si esplica l'attività di controllo sugli atti dell'amministrazione, che è uno dei punti nodali da risolvere.

Il gruppo socialista è poco interessato alla costituzione di un ulteriore Comitato ristretto che discuta di questi argomenti: infatti, nel caso in cui l'argomento da dibattere fosse l'intero contenuto del disegno di legge, il Comitato ristretto sarebbe di-

verso da quello già costituito per l'esame delle proposte di legge Colonna e Labriola. Se il Comitato, invece, fosse il medesimo, non potrebbe discutere del disegno di legge, che tratta materia diversa da quella delle proposte di legge prima citate.

Noi chiediamo un semplice rinvio della discussione da utilizzare per un esame dei problemi oggi sollevati il che mi era sembrato corrispondere almeno in parte agli stessi intendimenti del relatore.

Per quel che ci riguarda, se il Governo non insiste sul mantenimento dello schema unico del disegno di legge, diciamo sin d'ora che siamo disposti a concludere l'esame in sede legislativa del capo secondo, rinviando alla sede referente il capo primo.

VERNOLA, *Relatore*. Non ho motivo di oppormi alla proposta di rinvio di cui comprendo il significato implicito e, conformemente a quanto da me in precedenza rilevato, nel frattempo potrebbero essere avviati i lavori del Comitato ristretto sulle proposte di legge nn. 656 e 855, per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Penso sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, venendo incontro all'esigenza prospettata dal deputato Labriola, condivisa dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO